



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 – C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

IL SINDACO

Prot. N. 84 del 07/01/2020

ORDINANZA N. 1/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura degli Uffici comunali a seguito di guasto centrale termica sede municipale.

II SINDACO

Considerato il guasto occorso nei giorni scorsi alla centrale termica della sede municipale;

Rilevato che suddetto guasto non consente l'attivazione dell'impianto di riscaldamento e di acqua calda dell'intera sede municipale;

Dato atto che la ditta che si occupa della manutenzione degli impianti termici degli edifici comunali, intervenuta ripetutamente in loco, ha dichiarato di non poter rimettere in funzione l'impianto prima del 13 Gennaio 2020, a causa della gravità del caso;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere alla chiusura degli uffici comunali dal 07.01.2020 sino al 13.01.2020 e comunque sino alla soluzione del problema, al fine di ripristinare l'impianto di riscaldamento e permettere lo svolgimento regolare delle attività;

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per l'adozione di un atto contingibile ed urgente idoneo ad assicurare e garantire la tutela di sovraordinati interessi pubblici, quali la sicurezza dei cittadini e l'incolumità delle persone ed atto ad evitare ulteriori disagi sia al personale sia agli utenti degli uffici comunali e rischi in materia di sicurezza, disponendo quindi dal 07.01.2020 sino al 13.01.2020 e comunque sino alla soluzione del problema:

- a) Di garantire l'apertura al pubblico secondo gli orari consueti dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
- b) Di autorizzare i dipendenti a ridurre il proprio orario di servizio adeguandolo allo stesso orario di apertura al pubblico, dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
- c) Di considerare il periodo di assenza dal servizio come permesso retribuito giustificato dalla presente ordinanza, senza pertanto necessità di altra giustificazione tramite permessi o ferie.

Richiamati:

- l'art.54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come altresì modificato dalla Legge n. 125/2008 (cd. "pacchetto sicurezza"), relativo ai poteri del Sindaco, quale ufficiale di Governo, di adottare ordinanze, anche a carattere contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l'articolo 2087 del Codice civile, in base al quale il datore di lavoro è obbligato a tutelare la salute e l'integrità fisica e morale del lavoratore adottando nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie;

- il D. Lgs 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici. Per agenti fisici si intendono ad esempio il rumore, gli ultrasuoni ecc. ma anche il microclima, che possono comportare rischi

per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questo significa che il datore di lavoro nel redarre il documento per la valutazione dei rischi deve tener conto anche del fattore clima sul luogo di lavoro, sia del freddo che del caldo eccessivi;

- La sentenza di Corte di Cassazione civile, sezione lavoro n. 6631 del 1 Aprile 2015, che aveva confermato la sentenza della Corte d'Appello, secondo cui l'astensione dal lavoro era riconducibile alla impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa dovuta alla temperatura troppo bassa nell'ambiente di lavoro a causa della rottura della caldaia.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DISPONE

- a) Di garantire l'apertura al pubblico secondo gli orari consueti dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
- b) Di autorizzare i dipendenti a ridurre il proprio orario di servizio adeguandolo allo stesso orario di apertura al pubblico, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

La presente ordinanza verrà portata a conoscenza della popolazione con opportuni mezzi di diffusione e comunicazione.

L'Ufficio Personale ed i Responsabili di posizione organizzativa delle varie aree sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, sarà pubblicata all'Albo pretorio e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

AVVISA

Tutti i soggetti interessati che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione della presente.

Castagnaro, li - 7 GEN. 2020



**Il Sindaco
Andrea Trivellato**